



Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)

Modifica del 29 giugno 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 maggio 2010¹ sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 6a Informazione sul prodotto per le derrate alimentari fabbricate
in Svizzera conformemente a prescrizioni tecniche estere e immesse
in commercio in Svizzera

¹ Se una derrata alimentare è fabbricata in Svizzera conformemente a prescrizioni tecniche estere e immessa in commercio in Svizzera, l'informazione di cui all'articolo 16e capoverso 1 lettera b LOTC deve essere completata come segue:

- a. se le prescrizioni tecniche sono armonizzate nell'UE: «Prodotto in Svizzera secondo le prescrizioni tecniche dell'UE»;
- b. se le prescrizioni tecniche non sono armonizzate nell'UE o non lo sono completamente: «Prodotto in Svizzera secondo le prescrizioni tecniche [*nome dello Stato membro dell'UE o dello SEE*]» (p. es. «Prodotto in Svizzera secondo le prescrizioni tecniche del Belgio»).

Art. 19 cpv. 1^{sexies}

^{1sexies} La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

¹ RS 946.513.8

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

² L'articolo 19 capoverso 1^{sexies} entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2016.

29 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr